



COMUNE DI MONTEPRANDONE (AP)



I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA **16/12/2014 - SCADENZA PER IL VERSAMENTO DEL** **SALDO 2014**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dal 1° gennaio 2014 istituisce l'imposta unica comunale (IUC) di cui l'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale;
Dato che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, e all'art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013;

RENTE NOTO CHE

entro il 16 dicembre 2014 deve essere effettuato il **VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) per il 2014.**

BASE IMPONIBILE

- Per i fabbricati iscritti nel Catasto dei Fabbricati, la base imponibile è determinata applicando all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori (modificati rispetto a quelli dell'ICI):

TIPOLOGIA IMMOBILE	MOLTIPLICATORE
Categorie catastali: "A" (esclusi A/10), C/02, C/06 e C/07	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B	140
Categoria catastale: C/01	55
Categorie catastali: C/03, C/04 e C/5	140
Categoria catastale: D (esclusi D/5)	65
Categoria catastale: D/5	80

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni che debbono essere dichiarate nell'apposita dichiarazione da predisporre su modello ministeriale e trasmettere al Comune di Monteprandone entro il 30 giugno 2015;

- per i terreni agricoli, la base imponibile è quella ottenuta applicando all'ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, i moltiplicatori seguenti:

Terreni agricoli, nonché terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	75
Altri terreni agricoli, nonché terreni non coltivati posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	135

- per le aree edificabili, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

ALIQUOTE

Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24/07/2014. Le aliquote approvate per l'anno 2014 sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE ANNO 2014
Abitazione principale di categoria A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,37%
Abitazione data in comodato a parenti in linea retta di 1° grado	0,56%
Uffici Banche e Assicurazioni (cat. Catastale D/05)	0,96%
Fabbricati agricoli strumentali	0,20%
Altri fabbricati non rientranti nelle tipologie precedenti	0,86%
Terreni	0,86%
Aree edificabili	1,06%

VERSAMENTO

• Il versamento della rata potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 ovvero, in alternativa, il bollettino di c/c postale n.1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Per i contribuenti non in possesso di partita IVA, il pagamento del modello F24 può essere effettuato presentando il cartaceo del modello F24 presso gli sportelli bancari e presso gli uffici postali oppure online, non solo tramite Entratel o Fisconline, ma anche tramite i servizi di home banking di banche e poste.

Per i contribuenti in possesso di partita IVA il versamento è possibile solo con modalità telematica.

• L'importo totale da versare, così come definito dal comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

• La sola QUOTA COMUNE non deve essere versata se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

CODICI PER IL VERSAMENTO

Nel modello F24 occorre indicare il codice del Comune che, per Monteprandone, è **F591**. Occorre inoltre distinguere la QUOTA STATO e la QUOTA COMUNE utilizzando i codici tributo di seguito indicati:

TIPOLOGIA IMMOBILE	TRIBUTO QUOTA COMUNE	TRIBUTO QUOTA STATO
Abitazione principale di categoria A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912	NO
Abitazione concessa in uso gratuito	3918	NO
Altri fabbricati	3918	NO
Aree edificabili	3916	NO
Fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	3930	3925
Uffici Banche ed Assicurazioni (cat. Catastale D/5)	3930	3925
Terreni	3914	NO

L'UFFICIO TRIBUTI NON EFFETTUA I CONTEGGI DELL'IMPOSTA; IN SOSTITUZIONE E' DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, www.comune.monteprandone.ap.it, UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'IMPOSTA, PER PREDISPORRE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E PER PREDISPORRE E STAMPARE LA DICHIARAZIONE IMU.